



ROBERTO CIANCARELLI
NOTAIO
L'AQUILA - Via Bazzano n. 2
Cod. Fisc. CNC RRT 35T26 A345E
Partita I.V.A. n. 00116330663

REPERTORIO N. 116236

RACCOLTA N. 36183

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasette

il giorno quattro del mese di luglio

4 luglio 2007

In L'Aquila, Via Bazzano n. 2.

Innanzi a me ROBERTO CIANCARELLI, Notaio in L'Aquila, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di L'Aquila, Sulmona e Avezzano,

sono presenti

ANGELOSANTE Bruno, nato a Maracay (Venezuela) il 12 dicembre 1954 e residente in Avezzano, Via Cesare Battisti n. 28, Codice Fiscale NGL BRN 54T12 Z614J;

DANTE Ezio, nato ad Aprilia (LT) il 1 novembre 1948 e residente in Sulmona, Piazza Barbara Micarelli n. 6, Codice Fiscale DNT ZEI 48S01 A341M;

ROSANO' Antonio, nato a L'Aquila il 1 maggio 1969 ed ivi residente, Via Caprini n. 8, Codice Fiscale RSN NTN 69E01 A345N;

TIBURZI Corrado, nato ad Avezzano il 3 febbraio 1965 e residente in Avezzano, Via dei Laghi n. 39/A, Codice Fiscale TBR CRD 65B03 A515M;

DE AMICIS Pierluigi, nato a L'Aquila il 19 novembre 1964 ed ivi residente, Via Aldo Moro n. 6, Codice Fiscale DMC PLG 64S19 A345W,

in corso di registrazione

tutti iscritti all'Albo degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila e nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila in data 23 ottobre 2006 con verbale n. 863, punto 4 o.d.g.

Io Notaio sono certo della identità personale dei componenti i quali mi richiedono di ricevere il presente atto in forza del quale convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

E' costituita tra essi componenti l'Associazione Polisportiva denominata "ORDINE INGEGNERI L'AQUILA".

Articolo 2

L'Associazione ha prima sede in L'Aquila, presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila, attualmente sita in L'Aquila, Via San Bernardino n. 28.

Articolo 3

L'Associazione è apartitica e non ha fini politici o di lucro. Essa ha per oggetto esclusivo l'esercizio di attività sportive ed in particolare la formazione e la gestione di atleti, nonché, la promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività sportiva in genere nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive delle Federazioni Nazionali e dei loro Organi. L'Associazione ha per oggetto, inoltre, l'organizzazione di manifestazioni, attività culturali e ricreative di interesse per gli associati.

Articolo 4

I mezzi finanziari e patrimoniali occorrenti per il conseguimento degli scopi dell'associazione sono costituiti da:

- a) tasse di ammissione dei soci;
- b) contributi mensili (o annuali) dei soci;
- c) eventuali contributi del C.O.N.I., delle Federazioni Nazionali o locali, di Enti Pubblici e di qualsiasi altro genere;
- d) introiti di manifestazioni sportive e di eventuali sottoscrizioni;
- e) liberalità;
- f) sponsorizzazioni;
- g) contributi vari.

Articolo 5

Le norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sui diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione, sono riportate nello statuto sociale, composto di numero ventiquattro (n. 24) articoli, che i comparenti mi esibiscono, dichiarando di ben conoscerlo ed approvarlo e che da essi e da me Notaio sottoscritto, si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa lettura datane ai comparenti stessi



Articolo 6

A comporre il primo Consiglio Direttivo vengono nominati i signori:

DANTE EZIO Presidente
ANGELOSANTE BRUNO Vice Presidente
ROSANO' ANTONIO Consigliere Segretario
DE AMICIS PIERLUIGI Tesoriere
TIBURZI CORRADO Consigliere.

Articolo 7

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2007.

Articolo 7

Le spese del presente atto e sue consequenziali, sono a carico dell'Associazione.

Si richiedono le agevolazioni di cui all'art. 8 - comma 1 - della Legge 266 dell'11 agosto 1991.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto , scritto da persona di mia fiducia con sistema elettronico, da me letto ai componenti, i quali a mia domanda, lo dichiarano conforme alla loro volontà'.

La sottoscrizione avviene alle ore diciotto e quarantacinque.

Consta di fogli uno per facciate quattro fin qui.

Firmato: BRUNO ANGELOSANTE, DE AMICIS PIERLUIGI, ANTONIO ROSANO', TIBURZI CORRADO, DANTE EZIO, ROBERTO CIANCARELLI NOTAIO

La presente copia realizzata con sistema elettronico, composta di quattro facciate è conforme all'originale e si rilascia per uso consentito dalla legge.

L'Aquila, lì

5 LUG. 2007



ALLEGATO "A" AL

N. 116236 DI REP.

STATUTO SOCIALE


DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - COLORI SOCIALI

Art. 1

E' costituita L'Associazione Polisportiva denominata "ORDINE INGEGNERI L'AQUILA" con prima sede presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila, sita in L'Aquila, Via San Bernardino n. 28. L'eventuale trasferimento della sede nell'ambito del Comune di L'Aquila non richiederà atto formale di modifica del presente atto. Con delibera del Consiglio Direttivo, potranno essere istituite ovunque, ove ritenuto opportuno, sedi secondarie e recapiti.

Art. 2

L'Associazione è apartitica e non ha fini politici o di lucro. Essa ha per oggetto esclusivo l'esercizio di attività sportive ed in particolare la formazione e la gestione di atleti, nonché, la promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività sportiva in genere nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive delle Federazioni Nazionali e dei loro Organi. L'Associazione ha per oggetto, inoltre, l'organizzazione di manifestazioni, attività culturali e ricreative di interesse per gli associati.



Art. 3

I colori sociali sono: NERO - VERDE

Art. 4

L'Associazione aderisce alla Federazione Italiana Giuoco Calcio della quale riconosce lo Statuto e i Regolamenti ed alle altre Federazioni Italiane in genere riconoscendone li Statuti ed i regolamenti.

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 5

Il patrimonio sociale e' costituito da mobili ed immobili che l'Associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire.

Art. 6

I mezzi finanziari e patrimoniali occorrenti per il conseguimento degli scopi dell'associazione sono costituiti da:

- a) tasse di ammissione dei soci;
- b) contributi mensili (o annuali) dei soci;
- c) eventuali contributi del C.O.N.I., delle Federazioni Nazionali o locali, di Enti Pubblici e di qualsiasi altro genere;
- d) introiti di manifestazioni sportive e di eventuali sottoscrizioni;
- e) liberalità;
- f) sponsorizzazioni;
- g) contributi vari.

Art. 7

L'esercizio finanziario chiude al 30 giugno di ogni anno. Entro 60 giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo, ed entro 60 giorni il bilancio preventivo del successivo esercizio.

Art. 8

L'Associazione ha propria autonomia finanziaria e pertanto, in caso di passività di esercizio dell'Associazione, l'Ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila non è tenuto in nessun caso ad intervenire economicamente per assorbire dette passività.

SOCI

Art. 9

Soci dell'Associazione possono essere i cittadini di ambo i sessi in possesso di idonei requisiti morali e sociali, che facciano domande scritte controfirmate da due soci presentatori i quali garantiscono dei requisiti del presentato.

Art. 10

Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente statuto, l'eventuale Regolamento Interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo.

Deve altresì impegnarsi a versare la tassa di ammissione e la quota mensile (o annuale) di cui all'art. 6 lett. a e b del presente statuto.



Art. 11

Le domande di ammissione vengono esaminate e approvate o re-

spinte dal Consiglio Direttivo.

Art. 12

Le categorie dei soci sono le seguenti:

- a) Soci Fondatori: coloro che, intervenendo nella fase costitutiva danno vita all'associazione;
- b) Soci Ordinari: coloro che pagano la tassa di ammissione e la quota mensile (o annuale) stabilita dall'Associazione ed hanno diritto di voto in assemblea;
- c) Soci Sostenitori: coloro che pagano la tassa di ammissione e la quota mensile (o annuale) stabilita dall'Associazione ed hanno diritto di voto in assemblea;
- d) Soci Benemeriti: coloro che pagano la tassa di ammissione e la quota mensile (o annuale) stabilita dall'Associazione ed hanno diritto di voto in assemblea.

Il diritto di voto in assemblea è subordinato al possesso del requisito d'iscrizione all'Albo degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila.

Art. 13

I soci hanno diritto a partecipare alla vita associativa, alle manifestazioni promosse dall'Associazione ed a frequentare i locali e gli impianti sportivi dell'Associazione medesima.

Art. 14

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo, la indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei

soci.

ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA

Art. 15

Organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea Generale dei soci;
- b) Consiglio Direttivo.

Art. 16

L'Assemblea Generale si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Consiglio Direttivo a mezzo di avviso affisso nella sede sociale almeno 10 giorni prima della convocazione, per deliberare:

- a) sulla relazione annuale del Presidente dell'Associazione;
- b) sul bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione;
- c) sulle modifiche dello Statuto sociale;
- d) sulla elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- e) sull'ammontare della tassa d'ammissione e sulla quota mensile (o annuale);
- f) sulla nomina e sulle proposte di scioglimento del Consiglio Direttivo;
- g) sullo scioglimento dell'Associazione.

L'assemblea Generale dei soci viene convocata, sempre nel rispetto delle formalità di cui sopra, ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, o ne faccia richiesta un terzo dei soci con diritto di voto.



Art. 17

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci in regola nel pagamento della quota mensile (o annuale) d'associazione.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio, salvo in questo caso per l'approvazione dei bilanci e le deliberazioni i merito a responsabilità di consiglieri.

Art. 18

L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in assenza del Presidente da Presidente Onorario del Consiglio Direttivo, se nominato; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario e se opportuno due scrutatori.

Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento e di voto in Assemblea.

Dalle riunioni di Assemblea si redige verbale firmato del Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 C.C.

Art. 19

L'elettorato, sia attivo che passivo, spetta ai soli soci iscritti all'Albo degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila.

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri di cui tre

nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila e due eletti dall'Assemblea generale dei soci.

Si compone del Presidente, del Vice Presidente e di tre (3) Consiglieri.

Il Consiglio nomina nel proprio seno inoltre un Segretario ed un Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo resta in carica due anni. Il Consiglio Direttivo, derivante dall'atto costitutivo, resta in carica fino al 31 dicembre 2007.

Nell'ipotesi di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione utile provvede alla sua sostituzione chiedendone la nomina al Consiglio dell'Ordine se precedentemente da questi nominato o se eletto dall'Assemblea surrogandolo con il primo dei non eletti nelle precedenti votazioni.

Art. 20

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea dei soci della gestione sportiva ed economica dell'Associazione.

Si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri per discutere e deliberare su tutte le questioni connesse all'attività sportiva, sociale, amministrativa dell'Associazione e su quant'altro stabilito per Statuto.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della



maggioranza dei componenti il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in mancanza del Presidente dal Vice Presidente; in assenza di entrambi il Consiglio nomina il Presidente.

Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 21

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi. Egli potrà quindi validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti Pubblici e Privati.

Cura altresì l'esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari.

Per i pagamenti il Presidente è coadiuvato dal Tesoriere.

Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza, sono svolte dal Vice Presidente.

SCIoglimento

Art. 22

Lo scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, è deliberato dall'Assemblea generale dei soci. Il patrimonio sociale disponibile al momento dello scioglimento sarà devoluto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia

dell'Aquila.

CONTROVERSIE

Art. 23

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'associazione o suoi Organi saranno sottoposte alla competenza di un collegio di tre Proviviri da nominarsi dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 24

Per tutto non specificatamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni in materia dettate dal Codice Civile.

Firmato: BRUNO ANGELOSANTE, DE AMICIS PIERLUIGI, ANTONIO ROSANO', TIBURZI CORRADO, DANTE EZIO, ROBERTO CIANCARELLI NOTAIO

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

